



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
SETTORE COMMERCIO: Telef. 0444/720214 oppure 720215
e-mail: commercio@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

SETTORE COMMERCIO: Telef. 0444/720214 oppure 720215

e-mail: commercio@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità e fonti normative
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Aree di installazione
- Art. 4 - Concessione dell'area
- Art. 5 - Durata delle manifestazioni
- Art. 6 - Divieto di occupazione aree prima della concessione
- Art. 7 - Canone di occupazione di suolo pubblico - imposta comunale sulla pubblicità
- Art. 8 - Riconsegna delle aree
- Art. 9 - Revoca della concessione
- Art. 10 - Decadenza della concessione
- Art. 11 - Sistemazione degli automezzi e dei carriaggi
- Art. 12 - Raccolta rifiuti - Allacciamento idrico

TITOLO II - SPETTACOLO VIAGGIANTE

- Art. 13 - Manifestazioni ricorrenti - Concessioni sporadiche
- Art. 14 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 15 - Graduatoria delle attività e dei partecipanti
- Art. 16 - Domande di autorizzazione
- Art. 17 - Istruttoria delle domande
- Art. 18 - Dichiarazione di corretto montaggio
- Art. 19 - Attrazioni "novità" nel Luna Park
- Art. 20 - Successione e subingresso
- Art. 21 - Divieto di subconcessione
- Art. 22 - Sostituzione temporanea dell'attrazione nel Luna Park
- Art. 23 - Sostituzione definitiva dell'attrazione nel Luna Park
- Art. 24 - Impianto e disinstallazione delle attrazioni
- Art. 25 - Limitazioni, obblighi e divieti
- Art. 26 - Sicurezza
- Art. 27 - Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli
- Art. 28 - Attività promozionale

TITOLO III - BANCHI MOBILI DOLCIARI O GASTRONOMICI NEL LUNA PARK

- Art. 29 - Commercianti su area pubblica
- Art. 30 - Domanda di partecipazione
- Art. 31 - Graduatoria

TITOLO IV - CIRCHI E MOSTRE ITINERANTI

- Art. 32 - Definizione, classificazione dei complessi circensi, obblighi e divieti a carico dei gestori
- Art. 33 - Presentazione delle domande e periodo di installazione
- Art. 34 - Criteri per l'assegnazione delle aree
- Art. 35 - Personale, collaboratori e persone ospitate
- Art. 36 - Utilizzo di animali in spettacoli circensi e in attività dello spettacolo viaggiante
- Art. 37 - Veterinario della struttura
- Art. 38 - Cartelle cliniche degli animali
- Art. 39 - Registri degli animali



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

SETTORE COMMERCIO: Telef. 0444/720214 oppure 720215

e-mail: commercio@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Art. 40 – Alimentazione degli animali

Art. 41 – Strutture di mantenimento degli animali

Art. 42 – Pulizia

Art. 43 - Piano di emergenza

Art. 44 - Trasporto degli animali

Art. 45 - Esibizioni e visite degli animali

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 – Artisti di strada

Art. 47 - Disposizioni sanzionatorie

Art. 48 – Abrogazione di norme

Allegati A e B

Planimetria



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
SETTORE COMMERCIO: Telef. 0444/720214 oppure 720215
e-mail: commercio@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e fonti normative

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di spettacolo viaggiante sul territorio comunale, in riferimento ed in applicazione delle seguenti fonti normative:

- alla Legge 18/03/1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";
- all'elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 della L. 337/1968;
- al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), adottato con R.D. 18/06/1931, n.773 e relativo regolamento R.D. 06/05/1940, n. 635;
- al D.M. 18/05/2007 ed alle circolari emanate in materia ed al D. M. 19/08/1996;
- al D. Lgs. 81/2008;
- al Regolamento CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*) del 2006;
- D.M. 23/05/2003;
- L. 689/1981.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle norme citate nel precedente comma.

Art. 2 – Definizioni

1. Si intendono per:

- "attività di spettacolo viaggiante": attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della L. 337/1968;
- "attrazione": singola attività dello spettacolo viaggiante, compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini e simili);
- "Parco di divertimento": ai sensi dell'art. 25 del D.M. 23 maggio 2003, il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante, rispondenti alle tipologie previste nell'elenco, di cui all'art. 4 della L. 337/1968, coordinato da un unico gestore, dotato di servizi comuni, con o senza biglietto d'ingresso;
- "Luna Park": raggruppamento di attrazioni dello spettacolo viaggiante, non coordinato da un unico gestore, in cui le attrazioni sono autorizzate singolarmente dal Comune. L'accesso al Luna Park non comporta il pagamento di un biglietto d'ingresso;
- "piccolissime attrazioni": piccole attrazioni con ingombro al suolo non superiore a mq 2.

2. L'elenco completo delle attrazioni è contenuto nel D.M. 23/04/1969 e successive integrazioni, che le classifica in sei sezioni:

- Sezione I - Piccole, medie e grandi attrazioni;
- Sezione II - Balli a palchetto o balere;
- Sezione III - Teatri viaggianti;
- Sezione IV - Circhi equestri;
- Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche;
- Sezione VI - Spettacolo di strada (nuova sezione introdotta dal D..M. 28/02/2005), che non necessitano di autorizzazione.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

SETTORE COMMERCIO: Telef. 0444/720214 oppure 720215

e-mail: commercio@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Art. 3 - Aree di installazione

1. L'area comunale adatta ad ospitare i circhi equestri, i Luna Park di differenti dimensioni e le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante è il Piazzale Tonelato di Lonigo.
2. La dislocazione delle attrazioni nel Luna Park di Marzo è indicata nell'allegata planimetria.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale di individuare altre aree, oltre a quella sopra indicata, da destinarsi agli spettacoli viaggianti, con specifica deliberazione di Giunta.
4. È sempre consentita, su insindacabile valutazione dell'Amministrazione Comunale, l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, non costituenti Luna Park, in aree dalla stessa individuate caso per caso, per particolari eventi o in occasione di festività.

Art. 4 - Concessione dell'area

1. Le concessioni di suolo pubblico, sia ricorrenti che occasionali, a favore di imprese esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante in generale e dei circhi equestri, sono effettuate a norma del presente regolamento, emanato in esecuzione del disposto del quinto comma dell'art. 9 della L. 337/1968.
2. La concessione delle aree per l'installazione delle attività è rilasciata dal Responsabile del settore comunale competente o suo delegato.
3. Costituiscono cause ostative al rilascio della concessione:
 - a) l'insolvenza relativa ai tributi *o canoni* dovuti, a qualsiasi titolo, al Comune;
 - b) la violazione, nel corso della precedente installazione, di una o più prescrizioni, indicate nella concessione;
 - c) la presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato;
 - d) l'aver provocato problemi di ordine pubblico.
4. Lo svolgimento dell'attività sull'area concessa è, inoltre, subordinato alla preventiva esecuzione delle prescrizioni, eventualmente imposte con apposito verbale dalla Commissione, prevista nell'art. 27 del presente regolamento.
5. Gli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante, che abbiano ottenuto la concessione di un'area, hanno la possibilità di installare le "piccolissime attrazioni", senza ulteriori concessioni. Tali attrazioni devono essere installate all'interno dell'area di concessione dell'esercente.
6. L'Amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da impropri utilizzi dell'area, nonché da violazioni o mancata ottemperanza alle prescrizioni di esercizio eventualmente contenute nell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività.

Art. 5 - Durata delle manifestazioni

1. L'Amministrazione Comunale determina preventivamente la durata delle "manifestazioni ricorrenti", di cui all'art. 13, stabilendo all'interno di essa il periodo di frequenza obbligatorio, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

Art. 6 - Divieto di occupazione aree prima della concessione

1. Chiunque occupi aree destinate alle attività, disciplinate dal presente regolamento, senza prima averne ottenuta l'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento, con obbligo per il trasgressore di rimuovere immediatamente l'occupazione abusiva.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
SETTORE COMMERCIO: Telef. 0444/720214 oppure 720215
e-mail: commercio@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Art. 7 - Canone di occupazione suolo pubblico - imposta comunale sulla pubblicità

1. Il rilascio dell'autorizzazione ad occupare le aree è subordinato al versamento dell'importo determinato dall'Amministrazione Comunale e previsto per le diverse categorie dello spettacolo viaggiante, quale il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche. Il mancato pagamento di detto canone comporta il mancato rilascio della concessione stessa.
2. L'imposta comunale sulla pubblicità deve essere corrisposta dai concessionari, secondo le norme e le procedure vigenti.

Art. 8 - Riconsegna delle aree

1. Il concessionario non può apportare alcuna modifica o alterazione delle aree.
2. Lo stesso restituisce, al termine della concessione, l'area nelle medesime condizioni, in cui la stessa gli era stata assegnata, anche dal punto di vista igienico.
3. Nei casi di violazione degli obblighi previsti nei precedenti comma, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento, il Comune provvede ad eseguire i lavori, con addebito dei costi in capo al concessionario.

Art. 9 - Revoca della concessione

1. L'autorizzazione, di cui al precedente art. 4, può essere revocata qualora sussistano gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, esigenze istituzionali od eventi eccezionali.
2. La revoca suddetta dà diritto solo alla restituzione delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.
3. E' sempre fatta salva la possibilità di revoca per abuso da parte del titolare.

Art. 10 - Decadenza della concessione

1. Qualora l'interessato ingiustificatamente non occupi l'area entro la data obbligatoriamente fissata ed indicata nella concessione, quest'ultima decade e l'area potrà essere assegnata ad altri richiedenti, nel rispetto della graduatoria, senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta.

Art. 11 - Sistemazione degli automezzi e dei carriaggi

1. La sistemazione dei carriaggi e degli automezzi adibiti al trasporto ha luogo nelle località determinate dal Comune e con le modalità dal medesimo impartite.
2. La sosta è consentita esclusivamente ai titolari delle concessioni per l'anno in corso ed ai propri familiari o coadiuvanti, come anticipatamente indicati nella richiesta di installazione del circo o dell'attrazione dai concessionari stessi.
3. La data di insediamento in tali località, da parte dei concessionari, è stabilita con autorizzazione del Comune.
4. Le stesse aree devono essere sgomberate entro tre giorni dal termine di durata dell'autorizzazione, salvo eventuali proroghe concesse dal Comune.

Art. 12 - Raccolta rifiuti - Allacciamento idrico

1. I concessionari devono smaltire giornalmente i rifiuti solidi urbani da essi prodotti, sia nelle aree di installazione delle attrazioni, sia nelle aree di sosta di cui all'art. 11, secondo le modalità indicate



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
SETTORE COMMERCIO: Telef. 0444/720214 oppure 720215
e-mail: commercio@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

negli articoli 15 e 16 del “regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28/2018. Inoltre, le suddette aree devono essere mantenute costantemente pulite sia durante l’esercizio dell’attrazione che al termine del periodo concesso.

2. Le aree di sosta dei carriaggi sono dotate di prese di allacciamento acqua potabile.
3. Le spese per l’allacciamento e per i consumi di acqua potabile sono a carico dei concessionari.

TITOLO II - SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 13 - Manifestazioni ricorrenti - Concessioni sporadiche

1. Ai fini del presente regolamento, è da intendersi “manifestazione ricorrente” il Luna Park annualmente costituito in occasione della Fiera di Marzo. Per tale parco le domande di partecipazione devono pervenire entro il 20 dicembre dell'anno precedente.
2. Ai fini del presente regolamento è da intendersi “concessione sporadica” l’installazione in tutto il territorio comunale di attrazioni fino ad un massimo di cinque; ove sia superato tale numero, sarà da considerarsi Luna Park, da installare esclusivamente sull’area attrezzata del Piazzale Tonelato. Le domande di autorizzazione all’installazione devono pervenire almeno trenta giorni prima.
3. Le domande pervenute al di fuori di suddetti termini non sono prese in considerazione e sono archiviate.

Art. 14 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione per le manifestazioni ricorrenti è rilasciata nel rispetto della graduatoria, adottata ai sensi dell’art. 15.
2. L’assegnazione delle concessioni sporadiche viene fatta sulla base della data della presentazione delle domande al protocollo.

Art. 15 - Graduatoria delle attività e dei partecipanti

1. Il Comune rilascia le concessioni e le autorizzazioni alle imprese (individuali o associate, purché iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, territorialmente competente, dotate di partita IVA ed indirizzo di posta elettronica certificata), seguendo il criterio della maggiore anzianità di frequenza continuativa (non sono cumulabili i periodi di assenze, anche se giustificate o dovute a causa di forza maggiore), riferita alla ditta con la stessa attrazione e per la stessa manifestazione (1 punto per ogni anno di partecipazione).
2. In caso di parità, sono applicati i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, come esercente attività di spettacolo viaggiante, dichiarata dall’interessato nella domanda;
 - b) in caso di ulteriore parità, si procede con il sorteggio.
3. Per le concessioni sporadiche si attribuisce il punteggio, seguendo i criteri sopra descritti.
4. L’assenza, anche se giustificata, per più di due anni, anche non consecutivi, comporta l’azzeramento dell’anzianità maturata, di cui al primo comma del presente articolo.
5. Per i titolari di attrazioni, presenti nel Luna Park prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, è mantenuta valida la graduatoria, risultante dagli atti dell’Ufficio Commercio.



Art. 16 - Domande di autorizzazione

1. Nelle domande, da presentare al Comune esclusivamente telematicamente, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), devono essere indicati:

- a) generalità del richiedente, residenza ed eventuale recapito, se diverso dalla residenza, codice fiscale e partita IVA, indirizzo di posta elettronica certificata, numero di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura;
- b) manifestazione (denominazione esatta) per la quale si richiede la concessione;
- c) precisa denominazione (ossia, usando la terminologia dell'elenco ministeriale) dell'attrazione o delle attrazioni, che si intende installare ed il numero del codice identificativo di ciascuna, rilasciato ai sensi del D.M. 18/05/2007;
- d) precise dimensioni dell'attrazione come massimo ingombro risultante dalla proiezione del tetto oppure delle pedane perimetrali, se maggiori, oltre alla dimensione della cassa, qualora la stessa non sia compresa nelle dimensioni predette;
- e) dimensioni di ingombro dei carriaggi e degli automezzi e dei carri-attrezzi, con indicazione del loro numero;
- f) ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria SUAP.

2. Alle domande deve essere allegata:

- a) copia della licenza di esercizio, rilasciata dal Comune di residenza;
- b) copia del certificato di collaudo annuale dell'attrazione, in corso di validità;
- c) copia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione (nella polizza dovrà essere indicata l'attrazione assicurata) e della quietanza di pagamento della rata;
- d) copia del libretto di attività dell'attrazione, in conformità del D.M. 18/05/2007;
- e) copia del manuale d'uso e manutenzione dell'attrazione, in conformità del D.M. 18/05/2007.
- e) per i "gonfiabili", copia del certificato di resistenza al fuoco (con classe di reazione al fuoco 2, norma UNI 9177);

3. Deve, inoltre, essere allegata una fotografia dell'attrazione. Qualora l'interessato abbia già provveduto in istanze precedenti e non abbia apportato modifiche all'attrazione, la fotografia può essere omessa.

Art. 17 - Istruttoria delle domande

1. Il Responsabile del Settore Comunale competente o suo delegato procede al rilascio delle autorizzazioni, sulla base dei criteri determinati all'art. 14.

2. In fase di istruttoria, relativamente alle domande valide, l'ufficio procede all'aggiornamento della graduatoria, di cui all'art. 15, secondo i criteri stabiliti nello stesso articolo.

3. In caso di carenza di documentazione, all'interessato è comunicato il termine, entro cui deve provvedere all'integrazione. La mancata osservanza del termine comporta l'esclusione dalla partecipazione alla manifestazione.

Art. 18 - Dichiarazione di corretto montaggio

1. Prima dell'inizio dell'attività, deve essere consegnata al Comune la dichiarazione di corretto montaggio.

2. Suddetta dichiarazione è sottoscritta dal gestore dell'attrazione, purché in possesso dei requisiti, stabiliti nel successivo comma oppure da tecnico abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

SETTORE COMMERCIO: Telef. 0444/720214 oppure 720215

e-mail: commercio@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, incluso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.

3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio, il gestore dell'attrazione deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo, a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante.

Art. 19 - Attrazioni "novità" nel Luna Park

1. In relazione all'area disponibile, si può prevedere nel Luna Park un'area a disposizione di attrazioni costituenti "novità", intendendo per tali quelle attrazioni che non sono costituite semplicemente da una o più varianti rispetto ad altre già presenti nel parco, ma quelle attrazioni con sostanziali innovazioni o che non sono state mai presenti da almeno sei anni.

2. L'assegnazione è di tipo occasionale, *una tantum* e dà diritto all'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 15. Il titolare di tale attrazione non potrà essere assegnatario con il requisito di novità nei sei anni successivi, ma sarà, comunque, inserito nella graduatoria relativa alla categoria della propria attrazione e potrà partecipare alle assegnazioni ordinarie previste dagli articoli precedenti.

3. In assenza di domande riguardanti "novità", l'area stessa è messa a disposizione per le concessioni ad altri richiedenti con maggior punteggio, determinato a norma dell'art. 15.

4. Il titolare di attrazione "novità" autorizzato e che, per qualunque motivo, non partecipi al Luna Park, oltre all'azzeramento dell'eventuale punteggio acquisito, è escluso da qualsiasi concessione per attrazioni dello spettacolo viaggiante sul territorio comunale per un periodo di tre anni, fatta eccezione per il caso di sinistro dell'attrazione autorizzata, debitamente documentato e non tempestivamente riparabile.

Art. 20 - Successione e subingresso

1. L'avente causa per atto fra vivi o *mortis causa*, in possesso di regolare autorizzazione, acquisisce lo stesso punteggio del dante causa.

Art. 21 - Divieto di subconcessione

1. Il titolare dell'attrazione autorizzata è tenuto a gestirla direttamente. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la revoca della concessione e la perdita dell'intero punteggio di anzianità, determinato a norma dell'art. 15.

2. E' ammessa la rappresentanza, ai sensi del T.U.L.P.S., previa comunicazione al Comune delle generalità del rappresentante.

Art. 22 - Sostituzione temporanea dell'attrazione nel Luna Park

1. E' consentita, su autorizzazione del Responsabile del settore comunale, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra, che abbia la stessa denominazione ministeriale, nel rispetto delle precedenti misure d'ingombro, solo allorché l'impossibilità di disporre della propria sia



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
SETTORE COMMERCIO: Telef. 0444/720214 oppure 720215
e-mail: commercio@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile ed a condizione che detta attrazione di terzi autorizzata sia gestita dal concessionario, il quale deve consegnare al Comune la documentazione indicata nell'art. 16, comma 2, del presente regolamento.

2. La sostituzione autorizzata non comporta penalizzazioni di punteggio per l'interessato o riconoscimento a partecipare negli anni seguenti con l'attrazione utilizzata temporaneamente.

3. La sostituzione temporanea è consentita una volta sola ogni quinquennio.

Art. 23 – Sostituzione definitiva dell'attrazione nel Luna Park

1. La sostituzione definitiva di un'attrazione può essere richiesta, per via esclusivamente telematica, entro il termine indicato nell'art. 13, comma 1, del presente regolamento, a pena di inammissibilità.

2. Tale sostituzione può essere concessa a condizione che:

a) non sia pregiudicata, per problemi di spazio, la partecipazione al Luna Park degli altri concessionari;

b) la nuova attrazione occupi una superficie non superiore a quella utilizzata dalla precedente attrazione;

c) la nuova attrazione non sia, per denominazione e per caratteristiche desumibili dall'elenco ministeriale, simile ad altre attrazioni esistenti nel parco, al fine di non creare omogeneità tra le attrazioni ed offrire al pubblico maggior varietà dell'offerta spettacolare.

3. La sostituzione è concessa senza penalizzazione di punteggio e deve essere consegnata al Comune la documentazione indicata nell'art. 16, comma 2, del presente regolamento

4. I concessionari possono chiedere di cumulare le superfici delle attrazioni, di cui sono titolari, per sostituire le stesse con la nuova attrazione, nel rispetto delle condizioni indicate al precedente comma 2.

5. Nel caso vi siano più domande concorrenti di sostituzione, si applicano i criteri indicati nell'art. 15, comma 2, del presente regolamento.

6. L'istituto della sostituzione definitiva non si applica alle "piccolissime attrazioni", citate nell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 24 - Impianto e disinstallazione delle attrazioni

1. Nessuna attrazione può essere impiantata o disinstallata nel Luna Park durante il periodo di frequenza obbligatoria, determinato ai sensi dell'art. 5, salvo espressa autorizzazione da concedersi in via eccezionale e per gravi motivi, da parte del Responsabile del settore comunale e nelle ore di chiusura del parco.

2. Le violazioni, di cui al primo comma, sono punite, oltre che con la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento, con il divieto di partecipazione per il titolare e gli aventi diritto per le due edizioni successive.

Art. 25 – Limitazioni, obblighi e divieti

1. L'uso degli apparecchi sonori per la diffusione di musiche deve essere moderato e contenuto nei limiti di cui al D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modifiche ed integrazioni e limitato esclusivamente all'orario di apertura al pubblico del Luna Park.

2. I concessionari osservano l'orario giornaliero di funzionamento dell'attrazione, stabilito dal Comune ed ottemperano a tutte le prescrizioni dal medesimo imposte.

3. I concessionari provvedono alla pulizia giornaliera dell'area concessa e limitrofa (inclusa quella dei carriaggi).



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

SETTORE COMMERCIO: Telef. 0444/720214 oppure 720215

e-mail: commercio@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

4. Ogni attrazione deve tenere esposto presso la cassa, in modo chiaro e ben visibile, il prezzo di partecipazione all'attrazione.
5. Per ogni attrazione, il cui titolare dimora temporaneamente in carriaggi ed automezzi posizionati in area messa a disposizione dal Comune, deve essere presentata, unitamente alla domanda di concessione dell'area, un elenco delle persone (familiari, dipendenti, collaboratori, personale a qualsiasi titolo ospitato), completo delle generalità degli stessi.
6. Nel caso in cui il titolare non dimori abitualmente nel territorio del Comune di Lonigo, deve comunicare i nominativi dei collaboratori addetti alla gestione dell'attrazione, mettendone in evidenza le relative qualifiche professionali e le mansioni affidate.
7. È vietato l'utilizzo di impianti alimentati a GPL, privi della dovuta certificazione tecnica, che dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione.
8. Per coloro che rimuovano l'impianto a GPL per installare l'impianto elettrico, il punteggio citato nel primo comma dell'art. 15 è aumentato di mezzo punto.
9. La reiterazione di tre o più violazioni del presente articolo, commesse durante l'attività del parco, comporta la decadenza della concessione in atto e l'esclusione per l'interessato dal rilascio di analoghe concessioni sul territorio comunale per il periodo di un anno.

Art. 26 – Sicurezza

1. In ogni attrazione deve essere affissa, in posizione visibile, apposita cartellonistica, riportante le condizioni di esercizio e le limitazioni all'accesso all'attrazione stessa.
2. Ogni attrazione deve tenere sempre a disposizione, per le verifiche degli organi di controllo, il libretto dell'attività ed il manuale d'uso e manutenzione, secondo le cui indicazioni deve essere installata l'attrazione medesima.
3. Ogni attrazione deve essere dotata dei mezzi estinguenti, debitamente omologati e regolarmente mantenuti, previsti dal libretto dell'attrazione; in ogni caso deve essere presente almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 34 A 144 BC.
4. Le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti devono essere dotate di almeno un idrante DN 70.
5. Deve essere costantemente presente, durante l'utilizzo delle attrezzature, inclusi i giochi gonfiabili, il gestore dell'attrazione (titolare della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.) o suo delegato alla sicurezza.
6. In riferimento ai giochi gonfiabili, devono essere, inoltre, rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) devono avere almeno sei punti di ancoraggio;
 - b) devono essere sgonfiati se il vento supera la velocità di 38 km/h. Pertanto, l'esercente l'attività di spettacolo viaggiante dovrà tenere, nei pressi dell'attrazione, un anemometro per monitorare la velocità del vento;
 - c) le attrezzature da gioco gonfiabili, installate all'aperto, devono essere collocate in area idonea, a livello terreno su terrapieno, non esposta a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature pericolose;
 - d) in adiacenza alle attrezzature, dovranno essere posti materassini in materiale morbido, per eventuali cadute accidentali dei bambini fuori dalle stesse;
 - e) il motore di azionamento del soffiante deve essere protetto da contatti volontari e/o accidentali;
 - f) deve essere limitato il numero dei bambini contemporaneamente presenti nelle attrezzature, come indicato nel libretto dell'attrazione.
7. In entrambi i casi previsti dall'art. 13 del presente regolamento, dovranno essere rispettate le norme imposte dal D. M. 19/08/1996 e dal D. M. 18/05/2007.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
SETTORE COMMERCIO: Telef. 0444/720214 oppure 720215
e-mail: commercio@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Art. 27 – Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli

1. Ogni due anni il Luna Park è soggetto alla verifica della Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, disciplinata dal Titolo III del Regolamento comunale per la disciplina delle attività e dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 74/2018, Commissione che effettuerà il controllo sulla sicurezza generale del luogo, sul quale è previsto l'allestimento, delle sue vie d'esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, della idoneità del terreno, nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento ed esprimerà il relativo parere tecnico.
2. Per conservare la validità biennale di suddetto parere è indispensabile che tutte le attrazioni, presenti l'anno della verifica, siano installate nella medesima ed identica posizione, che fu oggetto della verifica e che nessuna di esse sia sostituita con altra attrazione.
3. L'azione della Commissione (collegio perfetto) deve svolgersi nella completezza dei suoi componenti (si veda anche Consiglio di Stato- sezione sesta - sentenza n. 3118 del 21/5/2009).

Art. 28 – Attività promozionale

1. Il Comune supporta eventuali attività promozionali (ad esempio, “la giornata del bambino”, “giostre ad un euro”, “paghi 1, prendi 2”), promosse dai titolari delle attrazioni in favore degli alunni degli istituti scolastici di Lonigo o estese indistintamente al pubblico.
2. In ogni attrazione aderente all'offerta promozionale deve essere apposto, in modo ben visibile, un cartello indicante il prezzo di favore applicato.

TITOLO III - BANCHI MOBILI DOLCIARI O GASTRONOMICI NEL LUNA PARK

Art. 29 - Commercianti su area pubblica

1. I banchi e gli *stands* alimentari autorizzati fanno parte integrante del Luna Park e, pertanto, ai loro proprietari si applicano le disposizioni del presente regolamento ed i banchi e gli *stands* devono essere individuati nella planimetria, allegata al presente provvedimento.
2. I gestori dei banchi e degli *stands* alimentari devono essere titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, rilasciata ai sensi della L. R. 10/2001.
3. Qualora sia ceduto solo zucchero filato e non altri prodotti, l'attività è da intendersi artigianale e, quindi, il titolare non è tenuto a possedere l'autorizzazione commerciale, citata al precedente comma, ma deve, comunque, chiedere al Comune la concessione dello spazio.
4. Durante lo svolgimento del Luna Park è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sulle zone circostanti al Piazzale Tonelato, fino ad una distanza di cinquecento metri.

Art. 30 – Domanda di partecipazione

1. Gli operatori commerciali devono presentare domanda di autorizzazione tramite il SUAP. Per partecipare alla Fiera di Marzo l'istanza va presentata entro il 20 dicembre dell'anno precedente ed almeno trenta giorni prima dell'inizio, per accedere alle concessioni sporadiche.
2. Alla domanda va allegata copia dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, citata nel precedente articolo, al comma 2 e la certificazione dell'eventuale impianto alimentato a GPL.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
SETTORE COMMERCIO: Telef. 0444/720214 oppure 720215
e-mail: commercio@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Art. 31 – Graduatoria

1. Il Comune rilascia le concessioni e le autorizzazioni ai richiedenti, seguendo il criterio della maggiore anzianità di frequenza continuativa (non sono cumulabili i periodi di assenze, anche se giustificate o dovute a causa di forza maggiore), riferita alla stessa manifestazione (1 punto per ogni anno di partecipazione. Per coloro che rimuovano l'impianto a GPL per installare l'impianto elettrico, il punteggio è aumentato di mezzo punto).
2. In caso di parità, sono applicati i seguenti criteri:
 - a) anzianità risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
 - b) in caso di parità di iscrizione, si procederà con il sorteggio.

TITOLO IV - CIRCHI E MOSTRE ITINERANTI

Art. 32 - Definizione, classificazione dei complessi circensi, obblighi e divieti a carico dei gestori

1. Sono complessi circensi autorizzabili le attrezzature mobili, definite nell'elenco ministeriale, le quali sono anch'esse soggette al D.M. 18/05/2007.
2. I complessi circensi sono così classificati dalla circolare ministeriale:
 - a) circhi di grande dimensione: oltre 1.800 posti a sedere e oltre i 70 addetti (calcolati sulla media mensile);
 - b) circhi di media dimensione: oltre 700 posti a sedere e fino a 1.800, con un minimo di 20 e fino a 70 addetti (calcolati sulla media mensile);
 - c) circhi di piccola dimensione: oltre 100 posti a sedere e fino a 700, con un minimo di 8 e fino a 20 addetti (calcolati sulla media mensile).
3. I proprietari e gestori dei circhi e delle mostre itineranti sono soggetti agli stessi obblighi e divieti stabiliti nel presente regolamento. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei precedenti Titoli.

Articolo 33 - Presentazione delle domande e periodo di installazione

1. Le domande di autorizzazione e di concessione di suolo pubblico devono essere presentate esclusivamente tramite SUAP entro il 15 Ottobre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo.
2. Il periodo di installazione dei circhi è quello compreso tra il 1 Novembre ed il 15 Gennaio di ogni anno; non viene rilasciata più di una concessione all'anno.
3. Nelle domande devono essere specificati:
 - a) le generalità del richiedente, titolare della licenza d'esercizio e legale rappresentante, i dati dell'impresa (individuale o societaria), la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - b) le generalità del gestore, nominato dal legale rappresentante, il quale è il responsabile delle azioni di tutto lo *staff*, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono;
 - c) la precisa denominazione del complesso che si intende installare ed il suo numero di codice identificativo, rilasciato ai sensi del D.M. 18/05/2007;
 - d) le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
 - e) il numero e le dimensioni dei carriaggi, per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

SETTORE COMMERCIO: Telef. 0444/720214 oppure 720215

e-mail: commercio@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

- f) il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività, con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni;
- g) le generalità, incluso il numero di iscrizione all'albo professionale, del Medico Veterinario, di cui all'art. 36 del presente regolamento.
4. Alla domanda devono essere allegate:
- a) fotocopia della licenza d'esercizio, rilasciata dal Comune di residenza ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.;
- b) copia del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica, sottoscritto da tecnico abilitato ed in corso di validità;
- c) copia della polizza assicurativa relativa al complesso, con ricevuta di pagamento della rata;
- d) nel caso di spettacoli con animali, la scheda, di cui all'allegato "B" del presente regolamento.
5. Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata alla preventiva consegna al Comune di:
- a) copia della ricevuta di versamento della cauzione dovuta;
- b) copia della ricevuta di pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico;
- c) certificato di corretto montaggio e certificato di conformità degli impianti elettrici, rilasciati da tecnico abilitato.
6. Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati sono considerate respinte e vengono archiviate.

Articolo 34 – Criteri per l'assegnazione delle aree

1. Nel caso di più domande viene data priorità:
- a) al circo che non utilizza animali nei propri spettacoli;
- b) al circo appartenente alla classe superiore;
- c) in caso di ulteriore parità si procede con il sorteggio.

Articolo 35 – Personale, collaboratori e persone ospitate

1. Il titolare della struttura presenta, unitamente alla domanda di autorizzazione, un elenco delle persone (familiari, dipendenti, collaboratori, personale a qualsiasi titolo ospitato), completo delle generalità delle stesse.
2. Relativamente agli addetti all'attività dello spettacolo, il titolare deve comunicare, unitamente alla domanda di autorizzazione, le generalità degli stessi, le relative qualifiche professionali, le mansioni affidate ed il *curriculum* professionale.

Articolo 36 - Utilizzo di animali in spettacoli circensi e in attività dello spettacolo viaggiante

1. L'autorizzazione all'installazione per i complessi, che utilizzano animali di qualsiasi specie, è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni tendenti a tutelare la salvaguardia ed il benessere degli animali.
2. L'autorizzazione è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal Servizio veterinario competente.
3. Se la struttura detiene le specie pericolose, elencate nel D.M. 19/04/1996, alla domanda deve essere allegata l'idoneità prefettizia, prevista dalla L. 150/1992, che stabilisce le specie ed il numero di animali pericolosi, che possono essere ospitati e trasportati. L'originale di tale documentazione deve essere messo a disposizione del Servizio veterinario dell'Azienda U.L.S.S. Si ricorda che l'autorità prefettizia, in sede di rilascio dell'idoneità alla detenzione di animali pericolosi, cura di



verificare che l'autorizzazione sia corredata di tutti i documenti, opportunamente vidimati, che attestino il rispetto dei requisiti per il suo rilascio ed in particolare:

- a) planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
- b) descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.;
- c) nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita degli animali al seguito, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:
 - garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l'accompagnamento e vigilanza sui visitatori, onde evitare il disturbo agli animali ed atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;
 - garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

Art. 37 – Veterinario della struttura

1. Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante (contratto o rapporto di consulenza) con un Medico Veterinario, che è responsabile della salute e del corretto mantenimento degli animali. In particolare, i compiti del Veterinario sono:

- cura e controllo costante degli animali feriti e malati;
- impostazione ed attuazione di un programma di medicina preventiva;
- tempestivi diagnosi e trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche;
- pronto soccorso;
- attuazione dell'eutanasia, quando si rende necessaria, previa consultazione con il gestore della struttura;
- esame dello stato di salute degli animali di nuova acquisizione ed eventuale loro sottoposizione a misure di quarantena;
- consulenza sulle caratteristiche delle strutture interne ed esterne, in cui sono ospitati gli animali, sui mezzi di trasporto, sulle tecniche di cattura e manipolazione e sulle loro necessità nutrizionali;
- tenuta ed aggiornamento della cartella clinica di ogni animale, come specificato nel successivo articolo.

Art. 38 - Cartelle cliniche degli animali

1. Per consentire il monitoraggio delle condizioni di salute degli animali, ogni struttura deve avere, per ogni animale ospitato, una cartella clinica che contenga i seguenti dati:

- specie, sesso, data di nascita o età presunta dell'animale e suoi dettagli identificativi;
- dettagli su ogni patologia che ha interessato l'animale, diagnosi e trattamenti praticati, inclusi interventi chirurgici e medicazioni;
- dettagli sui programmi di medicina preventiva, cura e riabilitazione, a cui è stato sottoposto l'animale;
- eventi riproduttivi;
- diagnosi *post mortem*.

2. La cartella clinica deve essere costantemente aggiornata dal Veterinario della struttura. Per gli animali provvisti di libretto sanitario o passaporto individuale, tali documenti possono essere considerati sostitutivi della cartella clinica.



Art. 39 – Registri degli animali

1. Ogni struttura deve avere, oltre al registro previsto dal D.M. 08/01/2002, un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari, che devono essere individualmente riconoscibili.
2. Nel registro devono essere indicati:
 - dati relativi ad acquisizione e cessione degli esemplari;
 - eventuali nascite e decessi;
 - provenienza e detenzione.
3. Il registro deve essere vidimato dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. competente per il territorio, in cui è ubicata la sede legale della struttura e deve essere sempre a disposizione degli organi di vigilanza e controllo sanitario, nonché delle Forze dell'Ordine.

Art. 40 – Alimentazione degli animali

1. Ogni struttura deve disporre di un piano alimentare per le specie ospitate, che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse.
2. Le diete predisposte devono tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e, comunque, delle diverse esigenze degli esemplari. La dieta deve essere completa e bilanciata. Gli alimenti devono essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali, in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche.
3. Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentirne una crescita sana e da mantenerlo in buona salute.
4. Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali. Il cibo deve essere conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane e simili) per l'alimentazione degli animali.
5. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.
6. L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l'alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.

Art. 41 – Strutture di mantenimento degli animali

1. Gli animali devono avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse, sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento devono essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti, in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.
2. Deve essere prevista la possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitano di cure veterinarie.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

SETTORE COMMERCIO: Telef. 0444/720214 oppure 720215

e-mail: commercio@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Art. 42 - Pulizia

1. Ogni struttura deve disporre di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali.
2. Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.
3. Oltre a quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento, il gestore della struttura deve, preventivamente all'installazione, fornire un piano per lo smaltimento delle deiezioni animali, fornendo i nomi delle ditte incaricate di tale servizio.

Art. 43 - Piano di emergenza

1. Le strutture devono disporre di un piano di emergenza, da attuare in caso di possibile fuga degli esemplari ospitati.
2. Il piano di emergenza deve essere concordato con il Veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.

Art. 44 - Trasporto degli animali

1. I metodi di trasporto degli animali devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati.
2. In nessun caso esemplari di specie incompatibili possono essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

Art. 45 - Esibizioni e visite degli animali

1. Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura, per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di pubblico spettacolo e trattenimento, ai sensi del T.U.L.P.S.
2. Per le visite agli animali, al seguito dello spettacolo, deve essere garantita la presenza di uno o più operatori che accompagnino il pubblico durante la visita e devono essere adottate misure di sicurezza atte ad evitare il contatto diretto tra visitatori ed animali.
3. Gli animali devono essere mantenuti in strutture che permettano loro di potersi sottrarre alla vista del pubblico.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 – Artisti di strada

1. Si considerano artisti di strada a scopo di esibizione i ballerini, i danzatori, i giocolieri, i madonnari, i mimi, i musicisti, i ritrattisti ed i saltimbanchi.
2. L'attività degli artisti di strada può essere liberamente svolta, senza necessità di autorizzazione e di pagamento del canone di occupazione suolo pubblico su tutto il territorio comunale, fatte salve le seguenti eccezioni:



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

SETTORE COMMERCIO: Telef. 0444/720214 oppure 720215

e-mail: commercio@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

- nelle adiacenze degli istituti scolastici, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività didattica;
- nelle adiacenze degli edifici di culto, in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose.

3. Si considerano adiacenti a suddetti immobili gli artisti che dai medesimi sono visibili.

4. Le attività degli artisti di strada devono avvenire senza l'impiego di strumenti di amplificazione sonora.

5. Nel corso dell'esibizione è vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie (anche domestici), anche se non direttamente coinvolti nello spettacolo.

6. L'eventuale raccolta delle offerte deve avvenire esclusivamente nel luogo dove si svolge l'esibizione, mediante contenitori posizionati a terra.

7. Agli artisti di strada è fatto divieto di imbrattare il suolo pubblico, abbandonare rifiuti a terra, intralciare il transito pedonale.

Articolo 47 – Disposizioni sanzionatorie

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (sanzione in misura ridotta pari ad euro 166,00).

2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 689/1981, la Giunta comunale può individuare alcune fattispecie del presente regolamento da sanzionare con somma fissa, in deroga ai principi dell'art. 16, comma 1 della medesima L. 689/1981.

3. In caso di danni all'area concessa o ad altri beni comunali, derivanti dall'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, il responsabile è tenuto al risarcimento, pena l'impedimento al futuro rilascio di concessioni.

Art. 48 – Abrogazione di norme

1. Con l'approvazione del presente regolamento, viene abrogato il precedente "Regolamento per la concessione di aree comunali alle attività dello spettacolo viaggiante e dei Parchi di Divertimento – L. 18.03.68 N. 337" del 1986.

2. È parimenti abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente provvedimento, precedentemente approvata.



ALLEGATO A

PROTOCOLLO OPERATIVO

Qualsiasi attività che preveda la presenza di animali per lo spettacolo, necessita di “nulla osta” da parte del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria competente per il territorio, in cui tale struttura deve insediarsi. Al fine del rilascio, il Servizio Veterinario acquisirà preventivamente, attraverso il Comune, la scheda informativa di cui all’Appendice 3, che il legale rappresentante della struttura deve presentare al Comune, in allegato alla domanda di autorizzazione di pubblico trattenimento e spettacolo. Alla scheda informativa deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell’elenco degli animali ospitati nella struttura;
- copia dell’idoneità prefettizia prevista dalla Legge 150/1992 e s.m.i.;
- planimetria e relazione descrittiva (redatte e sottoscritte da un tecnico in possesso dell’abilitazione di legge, datate e sottoscritte dal legale rappresentante della struttura) delle strutture interne ed esterne, destinate ad ospitare gli animali;
- descrizione delle misure previste per garantire il benessere animale e la pubblica incolumità in caso di visita del pubblico agli animali. Tale documentazione è aggiuntiva rispetto a quella prevista dalla normativa relativa al pubblico spettacolo.

Il Comune, entro 3 giorni lavorativi, trasmette suddetta documentazione al Servizio Veterinario dell’U.L.S.S., il cui nulla osta è condizionante al fine del rilascio dell’autorizzazione di pubblico trattenimento e spettacolo. Il Servizio Veterinario rilascia il nulla osta dopo aver controllato la documentazione presentata dalla struttura, verificando la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto dal presente Regolamento. Il nulla osta del Servizio Veterinario si riferisce esclusivamente agli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale e dovrà specificare il divieto o l’autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali da parte del pubblico.

A seguito dell’inizio dell’attività da parte della struttura, il Servizio Veterinario effettua l’attività di vigilanza, ai fini della verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali e del rispetto delle normative vigenti in materia. Qualora si riscontrino che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non sono adeguate a quanto prescritto, i Servizi Veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, propongono al Comune un’ordinanza di sospensione dell’attività *in toto* o limitatamente alla struttura inadeguata. Contestualmente, procedono alla segnalazione di eventuali reati alla competente Procura della Repubblica, qualora ne esistano gli estremi.

Tutti i documenti previsti dal presente Regolamento devono essere integralmente presenti all’atto del sopralluogo di vigilanza. Qualora si riscontrino carenze ed irregolarità in tali documenti il Servizio Veterinario può chiedere integrazioni e correzioni da effettuare in tempi brevi. Nei casi più gravi il Servizio Veterinario propone al Comune un’ordinanza di sospensione dell’attività.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
SETTORE COMMERCIO: Telef. 0444/720214 oppure 720215
e-mail: commercio@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

ALLEGATO B

SCHEMA INFORMATIVA SULLE CONDIZIONI DEGLI ANIMALI, DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO E SPETTACOLO.

AL SUAP DEL COMUNE
DI LONIGO

Il/La sottoscritto/a..... nato/a
a.....Provincia.....il.....
residente a.....Provincia.....
Codice Fiscale..... Legale
rappresentante di

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, dichiaro, sotto la mia responsabilità, quanto segue:

Denominazione univoca del Circo.....
Denominazione della Società.....
Sede legale.....
P. IVA.....
Telefono

Nome e generalità del gestore, responsabile degli animali e della struttura
.....
.....

Dichiaro, inoltre:

1. la struttura è in possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento Comunale di Lonigo, per la detenzione ed il mantenimento degli animali nei circhi, mostre itineranti ed altre attività che prevedono l'impiego di animali per lo spettacolo;
2. la struttura garantisce condizioni di salute e benessere per tutti gli animali detenuti;
3. tutti gli animali ospitati sono dotati di un sistema di identificazione individuale;
4. nessun animale è stato prelevato in natura;
5. il veterinario della struttura è il Dott. _____
_____ iscritto all'albo della Provincia di _____
_____ con il numero _____
6. la struttura è in possesso della documentazione prevista dal vigente Regolamento Comunale, in particolare:
 - elenco di tutti gli animali ospitati (allegato in copia alla presente scheda);
 - cartelle cliniche di tutti gli animali ospitati;
 - programma di medicina preventiva;
 - registro previsto dal D.M. 08/01/2002;
 - registro di carico e scarico di tutti gli esemplari;
 - piano di alimentazione per ogni specie animale;



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

SETTORE COMMERCIO: Telef. 0444/720214 oppure 720215

e-mail: commercio@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

- piano di pulizia e disinfezione;
- piano di emergenza in caso di fuga degli animali (allegata in copia alla presente scheda);
- idoneità prefettizia per la detenzione di specie pericolose (allegata in copia alla presente scheda);
- elenco del personale. Tale documentazione è detenuta presso la struttura ed è a disposizione degli organi di vigilanza e controllo.

Allego:

1. copia elenco degli animali ospitati;
2. piano di emergenza in caso di fuga degli animali;
3. copia Idoneità Prefettizia per la detenzione di specie pericolose;
4. planimetria e relazione descrittiva (redatte e sottoscritte da un tecnico in possesso dell'abilitazione di legge, datate e sottoscritte dal legale rappresentante della struttura) delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
5. Descrizione misure previste per garantire il benessere animale e la pubblica incolumità in caso di visita del pubblico agli animali;
6. Copia documento di identità in corso di validità del sottoscritto.

Data.....

Firma del Legale Rappresentante
